



IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| - Prof. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof. Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Vittorio Santoro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dr.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 18 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente ha, a suo tempo, presentato all'intermediario due reclami.

Con il primo reclamo, la cliente chiede alla banca *“che venga accettata la propria recessione dalla fidejussione [a favore di una persona fisica] ... per la presenza di vizi formali tali da inficiare la validità della stessa. [In particolare,] il primo vizio”* consisterebbe nella consegna all'intermediario del CUD, all'insaputa della ricorrente, e il secondo vizio sarebbe imputabile alle spiegazioni sommarie di un direttore della resistente, che avrebbe fatto credere alla propria cliente che si trattasse *“di una semplice garanzia sul mutuo, e non di una fidejussione, [non dandole] la possibilità”* né di leggere il documento prima della firma né di ottenerne copia.

Nel riscontro del 20.10.2009 al primo reclamo, la banca, dapprima, prende atto della predetta richiesta di recesso della fidejussione a favore del terzo per un importo massimo di € 100.000, rilasciando il proprio benestare, e poi, nella medesima missiva, comunica alla istante che la ritiene *“comunque obbligata nei confronti [del terzo] fino alla concorrenza massima di € 37.542 relativa al debito residuo del mutuo € 30.755 fra quota capitale, interessi ed interessi moratori alla data del 20.10.2009 e di € 2.751,95 alla data del 20.10.2009 oltre ad interessi accessori a partire dal 30.9.2009”*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con il secondo reclamo, la cliente comunica all'intermediario di non ritenersi "*obbligata neanche per la cifra di € 37.542 perché ... esistono vizi formali tali da inficiare la validità della fidejussione*" e conclude la lettera dicendo che nell'ipotesi di mancato accoglimento della propria richiesta di "*recessione totale*" avrebbe adito le vie legali.

Nel proprio ricorso all'ABF l'istante chiede all'Arbitro "*di intervenire al fine di inficiare una fidejussione che è stata firmata con l'inganno*", giacché non era a conoscenza di cosa fosse, non ha avuto alcuna possibilità di leggere il "*modulo*", non le è stata consegnata una copia del contratto ed era, infine, all'oscuro del deposito presso la banca del proprio CUD.

Con mail pervenuta alla casella PEC il 23.3.2010, la banca ha fornito le proprie controdeduzioni.

In particolare, l'intermediario ha comunicato quanto segue:

- a. In data 8.6.2006 la ricorrente rilasciava fidejussione sino alla concorrenza dell'importo di € 100.000, "*a garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni verso [la resistente], dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al [terzo] o a chi gli fosse subentrato*":
- b. la fidejussione "*è stata regolarmente formalizzata e sottoscritta [dalla parte attrice]..., previa giusta informativa fornita dal personale della .. filiale ... [ed] è stata, altresì, regolarmente consegnata copia del contratto*";
- c. in data 9.6.2006 il terzo stipulava un contratto di mutuo ipotecario;
- d. in data 14.10.2009 la ricorrente comunicava la propria volontà di recedere dalla fidejussione, a cui veniva fornito riscontro con lettera del 20.10.2009 nei termini sopra descritti.

In merito al CUD, la resistente fa presente che detta documentazione è stata consegnata al personale della propria filiale al fine "*di consentire l'istruttoria preliminare al rilascio della fidejussione*" in discorso.

Infine, l'intermediario chiede all'Arbitro il rigetto del ricorso non ravvisando "*alcuna responsabilità, né inadempienza*".

DIRITTO

Emerge da quanto esposto in narrativa che la fideiussione la cui validità è contestata per vizio del consenso è stata stipulata in data 8.6.2006. Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate da Banca d'Italia il 18 giugno 2009 prevedono all'art. 4 che: "Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007".

La controversia sottesa al ricorso della ricorrente attiene evidentemente alla fase genetica del contratto di fideiussione, posto che essa sostiene l'invalidità di tale contratto per vizio del proprio consenso. E' evidente quindi che l'operazione di cui è controversia è stata posta in essere in data anteriore al 1° gennaio 2007. Ne consegue che il ricorso non può essere preso in esame.

P. Q. M.

Il Collegio dichiara la non ricevibilità del ricorso.

IL PRESIDENTE



Decisione N. 668 del 05 luglio 2010

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO